

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ASSISI CON ANNESSA CURA E MANUTENZIONE

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE :

Il presente Capitolato regola l'attività di pulizia e di gestione dei seguenti Servizi igienici pubblici, ubicati nel territorio comunale di Assisi, di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

- 1- San Francesco**
- 2- P.zza del Comune**
- 3- San Damiano**
- 4- Santa Chiara**

Art. 2) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' :

L'affidamento dell'attività in oggetto riguarda sia la gestione ordinaria dei Servizi igienici, sia la gestione delle attività complementari che possono essere svolte dal Concessionario, negli stessi locali nel rispetto della loro natura.

Le attività che il concessionario sarà obbligato a svolgere sono:

- pulizia ordinaria degli ambienti e loro adeguata aerazione;
- fornitura di detersivi, disinfettanti, materiale ed attrezzature necessari per la pulizia dei locali;
- manutenzioni ordinarie relative a piccole manutenzioni, riparazioni di rubinetterie e tubature non murate di bagni, lavandini, imbiancature interna e simili
- attività straordinaria, eventualmente offerta in sede di gara, descritta nell'Offerta tecnica

Nello specifico, l'attività ordinaria comprende l'apertura, la chiusura dei servizi igienici e dei locali di pertinenza nelle date e con gli orari minimi indicati al successivo art. 3), la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli stessi come specificato al successivo articolo 4), nonché la riscossione della tariffa a carico dell'utenza (così come stabilita dal Comune di Assisi e riportata nella tabella di cui all'art.3) e la relativa rendicontazione all'Amministrazione comunale, come previsto al successivo art.5).

Art. 3) PERIODI ED ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO :

3.1) I servizi igienici elencati all'art. 1) dovranno rimanere aperti e offrire i servizi di cui all'art. 2) per i periodi e negli orari minimi riportati nella seguente tabella:

	Ubicazione dei Servizi igienici	Orario di apertura Aut/Inv. 1/11-30/04	Orario di apertura Estate 01/05-31/10
1	San Francesco	9 – 18	8– 20
2	P.zza del Comune	9 – 19,30	8 – 20
3	Santa Chiara	9 – 19,30	8 – 20
4	San Damiano	9 – 18	8 – 20

La gestione, così come descritta nel presente Capitolato, dovrà essere garantita in tutti i giorni feriali e festivi.

3.2) In occasione di fiere, manifestazioni od attività che comportino un significativo afflusso di pubblico, potranno essere richieste anche aperture straordinarie o prolungamenti di orario. Tali servizi aggiuntivi saranno richiesti dal Comune di Assisi con un preavviso di almeno 24 ore. Per tali servizi aggiuntivi non è previsto alcun compenso a carico del Comune di Assisi.

Art. 4) PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA :

Le operazioni di pulizia delle strutture (servizi igienici e locali di pertinenza), da svolgersi quotidianamente, dovranno essere le seguenti:

- a. spazzatura dei pavimenti e raccolta dello sporco spazzato;
- b. pulizia dei pavimenti con adeguati prodotti di sanificazione e deodorazione;
- c. vuotatura dei cestini;
- d. pulizia con adeguati prodotti di sanificazione di tutti i wc, sanitari e di tutte le superfici lavabili della struttura;
- e. conferimento dei rifiuti raccolti ai punti di raccolta più vicini;
- f. rifornimento dei dispenser di carta igienica, salviette e sapone liquido;
- g. pulizia con adeguati prodotti di tutti gli arredi della struttura, porte, vetri, mobili, specchi, plafoniere, luci, etc.

Durante l'orario di apertura dovrà essere effettuato il controllo giornaliero del regolare funzionamento dei servizi e degli impianti, con l'obbligo di ripristinare tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti.

Qualora i guasti e malfunzionamenti fossero tali da non consentire il ripristino del servizio nell'arco della giornata è fatto obbligo al concessionario di informare tempestivamente i responsabili del Comune di Assisi.

Per quanto riguarda l'attività di pulizia straordinaria, questa sarà svolta dal concessionario, ogniqualvolta lo reputi necessario, al fine di assicurare una pulizia costante e decorosa dei Servizi igienici. Qualora il concessionario non provveda nei termini indicati, l'ente sarà costretto a sollecitare l'esecuzione di dette attività straordinarie, con l'eventuale applicazioni delle penali di cui al successivo art. 16).

Art. 5) CONSEGNA DEI SERVIZI E DURATA DELLA CONCESSIONE :

La durata della concessione è di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di affidamento del servizio. Il Comune di Assisi si riserva comunque la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori 4 (quattro) anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016.

Al momento della consegna e riconsegna di ogni singola struttura (all'inizio e alla fine della concessione), il Comune di Assisi provvederà a redigere un inventario del suo stato di conservazione e di funzionalità relativo anche alle attrezzature ed ai beni in essa contenuti.

Qualora al termine della concessione si dovessero riscontrare dei danneggiamenti e/o delle riduzioni di funzionalità dei beni mobili ed immobili sopra ricordati, il Comune di Assisi provvederà ad addebitare al concessionario i costi derivanti dal ripristino della loro completa funzionalità e/o della loro eventuale sostituzione.

Alla data di scadenza del contratto, tutte le eventuali migliorie attuate dal concessionario diventeranno di proprietà del Comune di Assisi.

Nel caso in cui si verifichi una chiusura delle strutture per straordinaria manutenzione o qualsiasi altro motivo legato alla perfetta agibilità e fruibilità delle stesse, per un tempo superiore alla settimana e per cause non attribuibili al concessionario, le parti valuteranno la cosa definendo tra loro un accordo, anche di tipo economico, tale da riequilibrare il piano economico finanziario della concessione e da ristorare il concessionario da tutti gli eventuali investimenti attuati.

Art. 6) UTENZE :

Sono a carico del concessionario tutte le utenze per il funzionamento dei Servizi igienici (acqua potabile, energia elettrica, gas) tramite l'attivazione di contatori autonomi e separati in ciascun Servizio igienico dato in concessione.

Art. 7) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO :

Il concessionario dovrà garantire un servizio di reperibilità h.24/giorno, individuando un responsabile operativo dell'attività che dovrà essere rintracciabile dal Comune di Assisi mediante telefono cellulare.

Tutti i materiali per le operazioni di pulizia, e il rifornimento dei materiali di consumo (carta igienica, salviette e sapone liquido), sono a totale carico del concessionario.

E' a carico del concessionario la manutenzione **ordinaria** delle strutture dei servizi e di tutte le attrezzature in essi contenute. La manutenzione ordinaria si intende a tutti gli effetti comprensiva degli interventi idraulici (riparazione e/o sostituzione delle rubinetterie, degli scarichi esistenti, delle cassette di accumulo dell'acqua, ecc.), elettrici, necessari a garantire la perfetta funzionalità dei servizi (ivi compresa la riparazione e/o sostituzione dei porta sapone, dei porta carta, ecc...., con esclusione dei sanitari), della eventuale imbiancatura interna ed esterna delle pareti e della verniciatura delle porte, qualora ritenuta necessaria dal Comune di Assisi.

Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla vuotatura delle fosse di accumulo dei liquami e delle acque chiare, garantendone il corretto smaltimento. Prima della chiusura della concessione dovrà farsi carico di lasciare le fosse di cui trattasi completamente vuote.

Tutti gli eventuali interventi di manutenzione **straordinaria** sono a carico del Comune di Assisi, in quanto proprietario delle strutture.

Prima dell'inizio dell'attività il concessionario dovrà fornire al Comune di Assisi l'elenco:

- di tutti i prodotti che intende utilizzare per la pulizia dei servizi e del sapone liquido a disposizione degli utenti, avendo cura di allegare per ogni prodotto la " scheda di sicurezza", ai sensi della vigente normativa;
- di tutte le macchine che intende eventualmente utilizzare per la pulizia dei servizi, avendo cura di allegare la dichiarazione di conformità e marchio CE, nonché la dichiarazione della quantità di emissione del livello di rumore per ogni singolo macchinario,
- degli impianti/ sistemi che intende installare per l'accesso/ utilizzo dei Servizi igienici e per la relativa riscossione delle tariffe.

Il Comune di Assisi si riserva di non consentire l'utilizzo dei prodotti e/o macchinari ritenuti non conformi.

E' vietato l'uso di prodotti miscelati tra di loro e l'uso contemporaneo di due prodotti per lo stesso scopo, se non esplicitamente previsto dal produttore.

Il concessionario non potrà utilizzare prodotti o macchinari diversi da quelli contemplati nei suddetti elenchi e/o

non autorizzati dal Comune di Assisi.

Il concessionario prima di effettuare le pulizie previste, dovrà dare avviso all'utenza, a mezzo di apposita segnaletica da collocarsi in loco, della momentanea chiusura di parte dei servizi interessati alle pulizie (o di tutti qualora ciò sia assolutamente indispensabile); in particolare dovrà evitare il transito su pavimenti bagnati che potrebbero causare cadute, non usare macchine lavapavimenti a vapore ecc. in presenza di utenza. In ogni caso la chiusura dei servizi dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario per eseguire le pulizie, in modo da limitare al minimo il disagio per gli utilizzatori.

Il concessionario dovrà, prima dell'inizio della concessione, fornire l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nell'attività e provvedere tempestivamente al suo aggiornamento, qualora si verificassero variazioni a seguito di sostituzioni.

Il concessionario deve garantire che tutto il personale impiegato nell'espletamento dell'attività di cui al presente Capitolato sia fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

Il personale impiegato deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato o indeterminato. Allo stesso dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Tutto il personale impiegato dal concessionario dovrà, in servizio, essere dotato di adeguato vestiario e di un documento "identificativo" (da esibire all'occorrenza) contenente le generalità dell'operatore, o altri elementi che possano comunque permettere di identificare l'operatore e l'impresa di appartenenza, il tutto comunque nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ai sensi del del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso dei relativi dispositivi di protezione individuali, adeguati alle mansioni svolte ed individuati nella valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute o che dovessero intervenire.

Il concessionario avrà l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti in vigore o che saranno emanate, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, comunque aventi rapporto con l'attività oggetto della presente concessione.

Nei casi di infrazione il concessionario è, comunque, sempre responsabile dell'operato del proprio personale.

Tutto il personale adibito all'attività di cui al presente Capitolato, presta il proprio lavoro senza vincoli

di subordinazione nei confronti del Comune di Assisi e risponde del proprio operato esclusivamente al concessionario. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dal concessionario per le attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Assisi, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune di Assisi.

Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere ogni due mesi al Comune di Assisi, entro il decimo giorno del mese successivo, le presenze giornaliere rilevate in ogni singolo servizio affidato, utilizzando l'apposito prospetto predisposto dal Comune di Assisi.

Art. 8) ASSICURAZIONI :

Il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti e conseguenti all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa relativa a:

- "rischio locativo" rapportato alla consistenza dell'immobile;

- "RCT" per danni provocati a terzi, prestatori d'opera e utenti, sulla base dell'afflusso medio dei fruitori dell'impianto e comunque con massimali idonei in relazione all'attività svolta.

Il Comune di Assisi non potrà essere chiamato in causa o ritenuto responsabile per danni provocati durante l'espletamento del servizio di competenza esclusiva del concessionario.

Art. 9) CONTROLLO DELL'ATTIVITA'

Al Comune di Assisi competerà il controllo dell'attività svolta per tutta la durata contrattuale della concessione, e potrà in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio, disporre ispezioni nei servizi igienici al fine di accertare l'osservanza di tutte le disposizioni stabilite nel presente Capitolato.

In particolare gli incaricati del Comune dovranno:

1. impartire al concessionario, tramite ordini o programmi di servizio, le necessarie istruzioni, prescrizioni tecniche e disposizioni operative integrative, qualora non contemplate, o contemplate solo in parte dal presente Capitolato;
2. controllare, durante l'esecuzione dell'attività, la piena rispondenza dell'operato del concessionario alle indicazioni previste dal presente Capitolato ed alle disposizioni fornite dai tecnici del Comune di Assisi;
3. vigilare sulla qualità dell'attività svolta dal concessionario e accertarne la conformità alla buona regola d'arte;
4. ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa dell'attività, nonché l'esecuzione dell'attività stessa in conformità al presente Capitolato o alle prescrizioni precedentemente impartite,

a fronte delle quali il concessionario risultasse inadempiente.

Resteranno del tutto escluse dalle funzioni degli incaricati del Comune di Assisi le incombenze relative alla gestione operativa dell'attività, ivi compresa la manutenzione ordinaria delle strutture, alla sorveglianza della mano d'opera ed alla materiale esecuzione dell'attività, incombenze tutte di esclusiva competenza e responsabilità del concessionario.

Art. 10) TARIFE A CARICO DELL'UTENZA E CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO :

Il corrispettivo a favore del Concessionario sarà determinato:

- dalla gestione funzionale ed economica dei Servizi Igienici, rispetto ai quali, incasserà le tariffe per il relativo utilizzo, pari ad Euro 0,50/utenza
- dal contributo dell'ente, risultante dell'offerta economica
- da eventuali altri ricavi pertinenti alla concessione medesima, derivanti dall'attività economica del concessionario.

All'uopo, si specifica che gli incassi derivanti dall'utilizzo dei Servizi igienici dovranno essere debitamente tracciati nel rispetto della normativa vigente (fiscale, ecc...) e tempestivamente trasmessi per conoscenza all'Ente.

Sarà cura del concessionario verificare il corretto pagamento della tariffa di Euro 0,50/utenza, che dovrà essere rendicontato all'Ente, al fine dell'applicazione della percentuale a favore dell'Ente medesimo offerta in sede di gara; all'uopo, il personale dell'Amministrazione Comunale potrà controllare anche con visite presso le singole strutture.

Tutti gli incassi saranno di proprietà del concessionario, il quale dovrà fornire all'Amministrazione Comunale specifica rendicontazione bimestrale. Le rendicontazioni saranno sottoposte a verifica da parte del personale dell'Amministrazione Comunale che potrà richiedere, qualora lo reputi necessario, ogni e qualsiasi documentazione che attesti la veridicità delle stesse. Qualora dall'esame delle suddette rendicontazioni, o dai sopralluoghi effettuati ai sensi del comma precedente, risultassero delle irregolarità, il Comune di Assisi potrà applicare una penalità pecuniaria secondo le modalità di cui al successivo articolo 16).

Il contributo che il Comune di Assisi corrisponderà al concessionario, sarà quello indicato dallo stesso in sede di offerta economica. Tale importo sarà corrisposto in rate mensili di uguale ammontare a seguito di emissione di relativa fattura da parte del concessionario. Al concessionario verrà riconosciuto per i tre anni successivi al primo, e per gli eventuali ulteriori quattro anni di rinnovo, un aumento del compenso pari all'incremento del costo della vita nella misura certificata dall'Istat.

Da parte sua, il concessionario corrisponderà al Comune di Assisi, con cadenza bimestrale, la quota

percentuale offerta in sede di gara, calcolata sul maggior incasso superiore ad Euro 60.000,00 al netto di Iva di legge; tale percentuale non potrà essere inferiore al 10%.

Art. 11) CAUZIONE DEFINITIVA :

Il concessionario nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio dovrà prestare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo del servizio, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, secondo una delle seguenti modalità:

- fideiussione bancaria
- polizza assicurativa rilasciata da compagnie autorizzate

Specificatamente la cauzione costituita con fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà contenere e prevedere:

1. l'impegno della Banca o Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione, entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta del Committente, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa.

Le garanzie di cui al presente articolo, da rilasciarsi con svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell'amministrazione committente, potranno essere svincolate soltanto decorsi tre mesi dalla fine del servizio e dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Art. 12) DISDETTA E REVOCA :

E' prevista la disdetta del contratto, con preavviso di sei mesi da parte del concessionario, mentre è facoltà dell'Amministrazione, per gravi e giustificati motivi, di dare la disdetta con preavviso di tre mesi.

E' altresì prevista la facoltà di revoca, da parte della Pubblica Amministrazione, in caso di pubblico interesse.

Art. 13) SUBAPPALTO :

E' consentita la sub concessione nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs 50/2016. A tal fine, il concorrente, all'atto dell'offerta, dovrà indicare il servizio o le parti del servizio che intende

eventualmente subappaltare.

Art. 14) RESPONSABILITA' :

Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio, ed è sottoposto a tutti gli obblighi presso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

Il concessionario assume in proprio, tenendone sollevata l'Amministrazione Comunale, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione del servizio eseguito. In ogni caso è a carico del concessionario l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sul concessionario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario assume la responsabilità di ogni danno subito dall'Amministrazione Comunale e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, a suo completo carico e senza possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.

Art 15) NORME CONCERNENTI L'IMPIEGO DEL PERSONALE :

Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale già impiegato nell'esecuzione del servizio medesimo, il concessionario, sarà obbligato alla riassunzione del personale medesimo, applicando il contratto collettivo di settore; tutto ciò nel rispetto di quanto prescritto all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Il concessionario, prima dell'inizio del servizio e comunque ogni volta che gli sia richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà trasmettere l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione del contratto di lavoro collettivo applicato e del livello di inquadramento, del numero di matricola INPS e del numero di posizione INAIL. Contestualmente, dovrà comunicare i nominativi di coloro che in caso di assenza di tale responsabile potranno sostituirlo anche momentaneamente.

Qualsiasi variazione dovrà essere immediatamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al concessionario la sostituzione di quel personale che non risulti idoneo allo svolgimento del servizio ovvero se lo stesso creasse turbative o difficoltà di rapporti con i propri colleghi o con gli utenti oppure arrecasse metodicamente dei danni alle attrezzature esistenti.

In caso di accertata inottemperanza ai predetti obblighi, l'Amministrazione comunale comunicherà al concessionario e ad agli enti competenti, l'inadempienza riscontrata, procedendo alla sospensione del pagamento delle fatture relative al periodo interessato al fine di accantonare le somme necessarie all'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso al concessionario delle somme trattenute non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra il concessionario non può opporre eccezioni di sorta, né a titolo a risarcimento danni.

La Direzione del servizio dovrà essere affidata in modo continuativo ed a tempo pieno ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza analoga in servizi similari.

Art 16) PENALITÀ E DECADENZA DEL CONTRATTO :

L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

In caso di negligenze ed inadempienze di lieve entità nell'osservanza delle clausole contrattuali durante lo svolgimento dei servizi, la Ditta aggiudicataria sarà soggetta a diffida.

In caso di recidiva per le violazioni di lieve entità, nonché nei casi di inosservanza non lievi si provvederà all'applicazione di una penalità dal 5% al 10% calcolato sul costo del servizio del mese di riferimento in cui si è verificata l'inadempienza, da determinarsi a giudizio inappellabile della Pubblica Amministrazione:

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare eventuali contro deduzioni entro e non oltre 10 gg. dalla notifica della contestazione, salvo diversi termini in caso d'urgenza. Il provvedimento di applicazione della penalità, indicherà la modalità del versamento in conformità al Regolamento di Contabilità del Comune di Assisi.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse consentire il recupero della penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione versata.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, il Comune di Assisi procederà all'incameramento della cauzione, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla decadenza del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè tempestivamente notificate.

In caso d'interruzione del servizio per cause imputabili al concessionario, il Comune di Assisi si riserva la

facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 17) CLAUSOLE RISOLUTORIE ESPRESSE DEL CONTRATTO :

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con rivalsa sul concessionario, a titolo di risarcimento per danni subiti, l'incameramento della cauzione e salvo inoltre il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del concessionario;
- c) grave inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente Capitolato.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 18) SPESE DI CONTRATTO ED ONERI DIVERSI :

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno completamente a carico del concessionario.

Art.19) DOMICILIO E FORO COMPETENTE :

A tutti gli effetti della presente gara, il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Assisi o e pertanto il Foro competente per eventuali controversie, sarà quello di Assisi.

Art. 20) RICHIAMO AD ALTRE NORME :

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri verrà fatto riferimento alle disposizioni contenute nelle norme di partecipazione alla gara, nonché al Codice Civile, in quanto applicabile